



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI MESSINA
AUTORITA' MARITTIMA DELLO STRETTO

ORDINANZA

(numero e data come da protocollo informatico)

**LIMITAZIONI PERMANENTI PER LA PRESENZA DI ORDIGNI BELLICI SUL FONDALE
MARINO DELLO STRETTO DI MESSINA**

Il sottoscritto Comandante della Capitaneria di Porto di Messina Autorità Marittima dello Stretto;

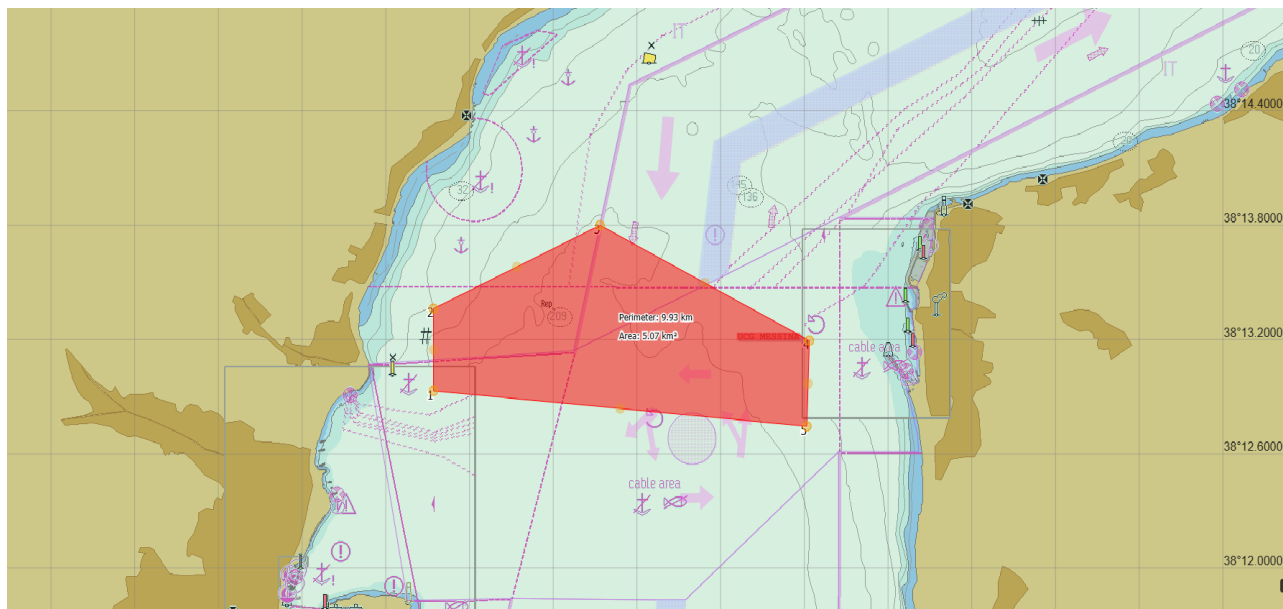
- VISTE** Le varie “Schede di Segnalazione” ordigni bellici trasmesse dalla Società “Next Geosolutions” che per conto di “TERNA Rete Italia” ha svolto apposito monitoraggio/indagine geomorfologica dei fondali nell’area dello Stretto di Messina per il collegamento di potenza tra la Calabria e la Sicilia (compresa tra le acque antistanti la località Paradiso (ME) e le acque antistanti la località di Bolano (RC), mediante l’utilizzo di specifica strumentazione a bordo della M/N NG WORKER durante il periodo compreso dal 15 febbraio 2025 al 15 aprile 2025;
- VISTA** la propria nota n. 21546 del 24.04.2025 indirizzata al Comando Marittimo Autonomo Sicilia per richiesta intervento bonifica presunti ordigni bellici;
- VISTA** la propria nota n.22883 del 02.05.2025, con la quale sono state trasmesse n. 29 schede di segnalazione ordigni bellici all’Istituto Idrografico della Marina Militare;
- VISTA** la Convenzione Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72) resa esecutiva con Legge n. 1085 del 21 Dicembre 1977;
- VISTA** la propria ordinanza n. 28/2013 “Disciplina delle attività subacquee professionali svolte nel Circondario marittimo di Messina”;
- VISTA** la propria ordinanza n° 37/2013 in data 05.06.2013 “Relitti e beni archeologici sommersi di interesse storico-culturale”;
- VISTA** la propria ordinanza n. 36/2012 “Rinvenimento ordigni bellici nel Circondario marittimo di Messina”;
- VISTA** l’ordinanza n.153 del 18.11.2022 “Disciplina del servizio marittimo e degli accosti nel porto storico, nell’ambito portuale di Messina e rada San Francesco”;
- VISTA** la propria ordinanza n.45/2018 del 12.07.2018 “ Area VTS e Schema di Separazione Traffico”;
- VISTI** gli atti d’ufficio;
- VISTI** gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione nonché l’art. 59 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione;
- RITENUTO NECESSARIO** emanare norme atte a tutelare la pubblica incolumità delle persone e/o cose e garantire la sicurezza della navigazione;

RENDE NOTO

Che la zona di mare compresa all’interno delle seguenti coordinate geografiche come indicato nella sottostante planimetria, è stata segnalata la presenza di 29 ordigni bellici adagiati sul fondale.

(datum di riferimento WGS 84)

Punto 1	Lat. 38°12.930' N	Long. 015° 34,542' E
Punto 2	Lat. 38°13.362' N	Long. 015° 34.542' E
Punto 3	Lat. 38°13.800' N	Long. 015° 35.736' E
Punto 4	Lat. 38°13.194' N	Long. 015° 37.236' E
Punto 5	Lat. 38°12.744' N	Long. 015° 37.218' E



Nello specifico, come si identifica con l'allegato 1 del Decreto 23 giugno 2008, n.128, i predetti ordigni, in parte, sono ricadenti all'interno dell'area di precauzione "N.2" e all'interno della zona a traffico costiero "A", ed inoltre in parte all'interno della corsia di navigazione con direttrice "Sud" e nella corsia di navigazione con direttrice "Nord".

ORDINA

Articolo 1 (Divieti)

dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, la zona di mare in premessa indicata, **è permanentemente interdetta alle seguenti attività:**

- ancoraggio di ogni tipologia di unità;
- attività di immersione subacquea sia sportiva e sia professionale,
- attività di pesca, esclusa la tradizionale pesca del pesce spada con arpione nella zona di mare consentita dove non vige ulteriore divieto.

Articolo 2

(Disposizioni finali e sanzioni)

Salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, ovvero illecito amministrativo, i contravventori alla presente ordinanza, oltre che responsabili civilmente dei danni che dovessero derivare a persone e/o cose, incorreranno nelle sanzioni previste:

- dall'art. 53 del decreto legislativo n. 171 del 18.07.05, così come modificato dal Decreto Legislativo n.229 del 03.11.2017, se alla condotta di unità da diporto;
- dagli artt. 1164, 1174, 1231 del codice della navigazione negli altri casi.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza,.

Messina (data acquisizione su sistema documit)

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Luciano PISCHEDDA
(Documento sottoscritto con firma digitale)